



R.ETE.
IMPRESE ITALIA

**Disegno di legge n.
3249/2012 “Disposizioni
in materia di riforma
mercato del lavoro in
una prospettiva di
crescita”**

Roma, 18.4.2012

Proposte di emendamento

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

Art. 42

Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
2. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.
3. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.
4. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 2 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali istituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.
6. l'indennità di cui all'art. 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui sia art. 43. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
7. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.
8. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Motivazione

L'art. 42 del disegno di legge, con la finalità di estendere gli ammortizzatori sociali anche ai settori ed alle imprese attualmente esclusi dalla normativa in materia di integrazione salariale, prevede l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps, il cui funzionamento è minuziosamente regolato dall'art. 42 e seguenti del disegno di legge in esame.

In realtà, la normativa in questione, che – nello spirito dell'accordo del 23 marzo 2012 - avrebbe dovuto fare salva e valorizzare l'esperienza della bilateralità presente da anni in comparti come quello dell'artigianato, di fatto cancella tale esperienza, mettendo a rischio un sistema di relazioni e di bilateralità ispirato a principi di sussidiarietà e partecipazione.

La normativa contenuta nel disegno di legge, infatti, crea, attraverso i fondi, nuove gestioni presso l'Inps che di bilaterale non hanno nulla, essendo rigorosamente disciplinate alla stregua di istituti di tipo pubblicistico. Si tratta, nei fatti, di una replica della cassa integrazione guadagni, che non a caso non è stata finora estesa ad imprese che, per limiti dimensionali e tipologia di attività, non hanno bisogno di un ammortizzatore di quel tipo.

Le sospensioni per crisi temporanea delle aziende artigiane sono infatti diverse da quelle delle aziende industriali, sia per la durata (sono infatti molto più brevi, sia per le causali).

Occorre quindi ripristinare la possibilità che siano gli enti bilaterali – nei settori dove sono presenti – ad erogare trattamenti ai lavoratori sospesi in conseguenza di crisi aziendali, sulla base di regole che, la contrattazione collettiva di comparto, realizza su misura per quei settori e per quelle aziende.

E' poi importante mantenere in vita un sistema, analogo a quello previsto dalla legge n. 2 del 2009 in base al quale, al fine di favorire la conservazione del posto di lavoro, si prevede per un periodo massimo di 90 giorni, che il trattamento salariale erogato al lavoratore sospeso per crisi dall'ente bilaterale o dal Fondo bilaterale, sia integrato dall'ex indennità di disoccupazione (ora ASpl).

L'emendamento proposto, al fine di assicurare un carattere universalistico della prestazione, prevede, per quei settori che non hanno la bilateralità o per quelle aziende che non aderiscano agli enti bilaterali, l'obbligo di versare la contribuzione ai Fondi di carattere residuale costituiti ai sensi dell'art. 43.

L'art. 43 è sostituito dal seguente

Art. 43

Fondi di solidarietà residuali per l'integrazione salariale

1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'art. 42 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Motivazione

L'emendamento mira a riformulare la norma del disegno di legge che già prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà residuali, che dovranno essere costituiti per accogliere i contributi di quelle aziende che non aderiscono ai fondi bilaterali costituiti ai sensi dell'articolo precedente ed erogare le relative prestazioni.

La disciplina del fondo di solidarietà è affidata ad un emanando decreto ministeriale.

Gli articoli 44, 45, 46 e 47 sono soppressi

Motivazione

La soppressione degli articoli da 45 a 47 è determinata dal fatto che le modalità di funzionamento dei fondi bilaterali di cui all'art. 42, nella nuova formulazione è esaurientemente prevista nel suddetto articolo, che rinvia all'autonomia collettiva la definizione delle materie non espressamente disciplinate dallo stesso.

Art.55

(Tutela della maternità e paternità e contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco)

Il comma 3 è soppresso.

Sostituire il comma 4 con il seguente: “nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero non effettui la contestazione di cui al comma 6.”

Al comma 5 la frase “, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 3” è soppressa

Il comma 6, ultima riga, dopo la parola “offrendo” è inserita la seguente “in forma scritta”

Il comma 7 è soppresso.

Motivazione

La procedura delineata nel comma di fatto attua uno spostamento di tutti gli adempimenti dal lavoratore alle imprese. Le procedure amministrative devono, al contrario, privilegiare il percorso delineato nel secondo comma del presente articolo (convalida presso la DTL/sedi da CCNL) e eliminando il procedimento alternativo di cui ai commi 3-6 dell’art. 55 (sottoscrizione della dichiarazione con invio raccomandata).

Il principio ispiratore della norma deve essere connesso a modalità dichiarative deburocratizzate, ricadenti esclusivamente sul lavoratore. Ciò perché gli adempimenti che si svolgono in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (comunicazioni ad enti previdenziali, centro per l’impiego, etc.) esigono certezza e speditezza per evitare problemi pratici al lavoratore ed all’impresa.

Art.6

(Lavoro a tempo parziale)

La lettera b) è così modificata: dopo le parole “12-bis” sono inserite le seguenti “ad esclusione del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13”.

Motivazione

Il presente emendamento per mette una più adeguata flessibilità del rapporto di lavoro part-time che bilancia le tutele introdotte nell'attuale comma 1 dell'art. 6 .

Art. 11

(Lavoro accessorio)

Al comma 1 dell' Art. 70 le parole da "sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti" sono sostituite dalle seguenti parole: "le prestazioni di cui al presente comma possono essere rese da studenti iscritti a corsi scolastici o universitari, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito con sospensione a zero ore".

Motivazione

Si ritiene che l'opportunità di collegare il lavoro accessorio alle attività di carattere stagionale, svolte anche in forma imprenditoriale, sia un buon equilibrio tra esigenze delle imprese e tutela dei lavoratori. E' noto che studenti, pensionati nei periodi di picco di lavoro legati al turismo, commercio e artigianato, possano decidere di svolgere lavori occasionali per migliorare la propria condizione economica.

Articolo 12

(Tirocini Formativi)

Al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente. “e) l’indennità di cui alla precedente lettera d) è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali.”

Motivazione

L’emendamento è finalizzato ad introdurre fra i criteri di delega sulla disciplina dei tirocini formativi anche l’esclusione dell’indennità corrisposta per i tirocini stessi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali.

Del resto, tale previsione è coerente con il fatto che i tirocini, allo stato, non costituiscono un rapporto di lavoro con obbligo di versamento della relativa contribuzione all’INPS.

La proposta di modifica non necessita di copertura finanziaria.